SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 maggio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2011.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, a favore della società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Vista la legge regionale della Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 recante testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale;

Visto, in particolare, l'art. 32 (sanzioni agli utenti dei servizi) della predetta legge regionale n. 18 del 2002 che regolamenta le modalità di accertamento e stabilisce la misura delle sanzioni per irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che il comune di Molfetta (Bari) ha affidato il servizio di trasporto pubblico urbano della rete comunale della città di Molfetta alla società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a.;

Vista la nota del 17 settembre 2010, con la quale la società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a., interamente partecipata dal comune di Molfetta, ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 30430 del 9 marzo 2011;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a. in quanto derivanti dall'attività di esercizio di trasporto pubblico;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a., società interamente partecipata dal comune di Molfetta, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico di utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 398

11A06974

DECRETO 29 aprile 2011.

Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante«Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere *a)* e *b)* nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto:

lettera *a)* «… gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;

lettera *b)* «… il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera *c)* «… l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera *a)*;

2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera *c)* del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera *c)*, ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visti gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-*ter*, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che così dispone: «AAMS può richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;

Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresì trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari;

Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilità, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilità 2011), richiedano infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione al sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA attraverso l'utilizzo di meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica;

Considerata, pertanto, l'opportunità di procedere alla sperimentazione del sistema di georeferenziazione attraverso meccanismi da applicare ai PdA;

Ritenuto che tale sperimentazione possa attuarsi tramite una tecnologia, presentata dai concessionari sulla base dei requisiti base indicati da AAMS, e sottoposta alla positiva valutazione di AAMS, che verifichi la compatibilità con i criteri individuati;

Ritenuto, conseguentemente, che l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione possa riguardare un numero di PdA aggiornabile da tutti i concessionari in relazione al numero di PdA gestiti;

Ritenuto che tale numero di PdA sui quali installare meccanismi di georeferenziazione possa essere individuato con riferimento ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti;

Ritenuto che, secondo le indicazioni fornite dal partner tecnologico SOGEI, le operazioni necessarie alla sperimentazione, come sopra descritte, richiedono l'individuazione delle soluzioni presenti sul mercato facilmente integrabili nell'architettura oggi prevista per gli apparecchi newslot e un adeguamento del protocollo di comunicazione, disponibili entro il mese di giugno 2011;

Ritenuto, sempre dal partner tecnologico SOGEI, che il periodo di sperimentazione in laboratorio richiesto è di circa due mesi e che pertanto l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione, può ragionevolmente iniziare, da parte dei concessionari, a partire dal 1° settembre 2011;

Considerato, conseguentemente, che per la realizzazione delle predette attività residua un periodo di quattro mesi, ossia un terzo di anno;

Considerato che, pertanto, i concessionari debbano essere valutati sul parametro di un terzo dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto pertanto che la percentuale del numero di PdA da aggiornare con criteri di georeferenziazione entro il 31 dicembre 2011 possa essere individuata in un terzo dei PdA gestiti da ogni singolo concessionario e che l'attività possa concretamente essere effettuata a partire dal 01 settembre 2011;

Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera *c)*, punto 1), dell'art.1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta implementazione;

Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera *c)*, punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario per individuare criteri di restituzione possa attestarsi all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, rispetto ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, rispetto al valore sopra indicato, di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, di un terzo degli apparati PdA gestiti, nonché nella realizzazione di percentuali non inferiori all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Ritenuto, peraltro, che il sistema di georeferenziazione debba essere inserito anche tra i requisiti tecnici previsti per partecipare alla procedura di selezione, che sarà avviata a far data dal 16 maggio 2011, per l'affidamento della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto determina per l'anno 2011 i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale

1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:

a) al numero di punti di accesso, rispetto ad un terzo di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione.

2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *a)* è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di Accesso (PdA) rispetto al totale massimo richiesto ad ogni singolo concessionario pari ad un terzo dei PdA gestiti alla data di emanazione del presente decreto. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0.25 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sarà nulla per PdA aggiornati = 0 e pari al 100 per cento per PdA aggiornati rispetto a quelli che ciascun concessionario deve aggiornare, ossia un terzo di quelli da ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto.

3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *b)*, è riconosciuta fino ad un massimo del 0,25 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire è calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purché uguale o superiore all'80 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \ldots\ldots Pm12)*100}{12}$$

dove: Pm 1,2,3…12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,25 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80 per cento ed il 100 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

4. Con successivo provvedimento del direttore per i giochi, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento nonché il periodo di tempo entro il quale sarà attuata la sperimentazione della tecnologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del Bilancio di AAMS.

Il presente decreto é inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 181

11A06973

DECRETO 11 maggio 2011.

Inserimento di due fasce di prezzo per sigari, iscrizione, modifica della denominazione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) sigarette e B) sigaretti allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alle tabelle B) sigari e D) tabacco da fiuto o mastico, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella C) altri tabacchi da fumo, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la SaFolla Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette «S'Isula», la Cotragemo Scrl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette «Original Tradition», la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «La Escepcion», «Romeo Y Julieta», «Montecristo», «Cohiba», «H. Upmann» e «Partagas», e, in nome e per conto della Altadis Spain, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marche di sigari «Vegafina», la Maga Team Srl ha chiesto, in nome e per conto della Scandinavian Tobacco Group, l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari «Cao» e, in nome e per conto della Mac Baren Tobacco, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per pipa «Mac Baren», la Continental Tobacco Italy Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigaretti «Silverado»;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di due marche di sigarette e la Teodomiro dal Negro Spa ha chiesto, in nome e per conto della Joh. Wilh. Von Eicken Gmbh, la radiazione dalla tariffa di vendita di tre marche di trinciati per sigarette;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)* sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, due prezzi per chilogrammo convenzionale richiesti per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema Spa;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *B)* sigaretti allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B) sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per chilogrammo convenzionale con le seguenti ripartizioni:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
770,10	153,00	255,00	351,90	1.530,00
4.832,00	960,00	1.600,00	2.208,00	9.600,00

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE
(TABELLA A)

MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
ORIGINAL TRADITION (BLUE)	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	195,00	3,90
ORIGINAL TRADITION (RED)	astuccio da 20 pezzi	1,00	10,00	10,00	195,00	3,90
S'ISULA BLU	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	195,00	3,90
S'ISULA ROSSA	astuccio da 20 pezzi	1,00	10,00	10,00	195,00	3,90

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
CAO LA TRAVIATA ANIMADO	da 24 pezzi	1.160,00	139,20
CAO LA TRAVIATA ANIMADO	da 1 pezzo	1.160,00	5,80
CAO LA TRAVIATA DIVINO	da 24 pezzi	980,00	117,60
CAO LA TRAVIATA DIVINO	da 1 pezzo	980,00	4,90
CAO LA TRAVIATA FAVORITO	da 24 pezzi	1.280,00	153,60
CAO LA TRAVIATA FAVORITO	da 1 pezzo	1.280,00	6,40
COHIBA SIGLO CELLO	da 1 pezzo	1.530,00	7,65
H. UPMANN HALF CORONA	da 5 pezzi	1.200,00	30,00
LA ESCEPCION SELECTOS FINOS ED.REGIONALE 2011	da 25 pezzi	2.600,00	325,00
MONTECRISTO GRAN RESERVA ED. LIMITATA 2011	da 2 pezzi	9.600,00	96,00
MONTECRISTO PETIT CELLO	da 1 pezzo	1.020,00	5,10
PARTAGAS SERIE D N. 5	da 25 pezzi	1.800,00	225,00
PARTAGAS SERIE D N. 5	da 10 pezzi	1.800,00	90,00
PARTAGAS SERIE E N. 2	da 25 pezzi	2.300,00	287,50
PARTAGAS SERIE E N. 2	da 5 pezzi	2.300,00	57,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO CELLO	da 1 pezzo	550,00	2,75
VEGAFINA CORONAS TUBOS	da 10 pezzi	960,00	48,00
VEGAFINA MINUTOS	da 16 pezzi	260,00	20,80
VEGAFINA PERLAS TUBOS	da 10 pezzi	760,00	38,00
VEGAFINA ROBUSTOS	da 25 pezzi	1.100,00	137,50
VEGAFINA SHORT ROBUSTOS	da 10 pezzi	900,00	45,00
SIGARETTI			
SILVERADO MENTHOL	da 20 pezzi	60,00	3,00

TABACCO TRINCIATO PER PIPA
(TABELLA C)

MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
MAC BAREN VELVET RED BLACK	da 40 grammi	205,00	8,20
MAC BAREN VELVET GREEN BLACK	da 40 grammi	205,00	8,20

Art. 3.

Le denominazioni delle seguenti marche di sigarette nella tariffa di vendita al pubblico sono così modificate:

DA	A
DUNHILL FINE CUT BLUE	DUNHILL FINE CUT MASTER BLEND
DUNHILL FINE CUT SILVER	DUNHILL FINE CUT BLONDE BLEND

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

HARVEST CHERRY
HARVEST COFFEE
HARVEST VANILLA

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 160

11A06972

DECRETO 13 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 4586 del 16 marzo 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio - non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalla Confederazione U.S.B., per l'intera giornata dell'11 marzo 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Vista la nota n. 5880 del 5 aprile 2011, con la quale il direttore della Direzione della giustizia tributaria, ha preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Sassari nel giorno 11 marzo 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Sardegna;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Sassari nel giorno 11 marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A06998

DECRETO 24 maggio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 42.170 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 novembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le ri-

chieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 maggio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 maggio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A07094

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DIRETTIVA 18 maggio 2011.

Programmazione di specifiche ulteriori risorse del PON Ricerca e Competitività 2007-2013. (Prot. n. 253/Ric.).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni convergenza (di seguito PON R&*C)* adottato con decisione CE (2007)6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 20071T161PO006) e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FdR) per l'attuazione delle politiche comunitarie e art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che lo stesso PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi accordi di programma quadro (di seguito *APQ)* o l'attivazione di altri strumenti della governance multilivello;

Visto il Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo), siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i Presidenti delle regioni della convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto Protocollo nel quale è previsto che «... il MIUR, Autorità di gestione del PON, costituisce nell'ambito del Comitato di sorveglianza un tavolo tecnico per l'attuazione del protocollo partecipato dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) in qualità di organismo intermedio del PON R&C e dai rappresentanti delle rispettive amministrazioni regionali e centrali interessate all'attuazione del presente Protocollo»;

Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e le regioni Calabria, Campania e Puglia, e quello sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il MiSE e la regione siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;

Visto l'art. 2 del predetto Protocollo che prevede la possibilità che «con successivo aggiornamento del Protocollo d'intesa, tenuto conto dell'andamento delle iniziative avviate e dei risultati conseguiti anche nell'ambito dei POR, nonché delle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione, da realizzare, di concerto con le altre amministrazioni centrali e regionali coinvolte, si darà luogo alla programmazione delle residue risorse disponibili del PON R&C»;

Visto l'art. 93 del regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni che impone alle Autorità nazionali il raggiungimento, per ogni anno, di precisi obiettivi di spesa (cosiddetta regola del N+2), pena il disimpegno automatico delle risorse non spese;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011, che, al fine di evitare l'applicazione della predetta regola N+2, fissa anche dei precisi obiettivi, in termini di impegni giuridicamente vincolanti, da raggiungere a131 maggio 2011;

Visto il documento «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei programmi comunitari 2007-2013» elaborato dal Dipartimento delle politiche di sviluppo e approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 30 marzo 2011 contenente gli strumenti e le iniziative programmate per raggiungere i target definiti dalla richiamata delibera n. 1/2011;

Visto il decreto ministeriale 876/Ric. del 1° dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 (reg. 7, foglio 202) con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato i settori/ambiti di intervento e le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR e *FAR)* per la pubblicazione di un invito, in attuazione della linea di intervento n. 1 di cui agli APQ richiamati, finalizzato alla presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione nei settori/ambiti ivi indicati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto l'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 regioni convergenza, di cui al decreto direttoriale 1/Ric. del 18 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2010 (di seguito invito), per il quale sono state stanziate risorse pari ad un importo massimo di 465 MEuro, a valere su risorse del PON R&C, nonché un importo massimo di 100 MEuro, a valere su risorse FAR, per la copertura dei costi programmati per attività da espletare al di fuori delle regioni della convergenza;

Considerato il significativo e consistente risultato conseguito dal suddetto invito che ha registrato la presentazione di n. 533 progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione per una domanda complessiva di investimento pari a 5.811 MEuro;

Visto in particolare, l'esito della I fase della selezione, effettuata ai sensi del richiamato invito, dal quale risultano ammessi alle successive fasi istruttorie n. 354 progetti per un costo complessivo di oltre 3.500 MEuro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del richiamato invito, concordato nel tavolo tecnico con le regioni, il MIUR, «qualora risultino ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con lo stesso invito, sentito il parere del predetto tavolo tecnico, può procedere ad aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria dell'ASSE I sostegno ai mutamenti strutturali del PON R&C, relativamente all'ammontare di competenza del MIUR»;

Considerato che il richiamato protocollo di intesa del 25 giugno 2009, così come il predetto invito, nonché l'avviso per lo sviluppo e il potenziamento dei distretti di alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati, prevedono la seguente gerarchia di principi: qualità degli interventi, buon andamento e funzionalità di procedure incentrate sul merito, rispetto degli impegni di spesa previsti dalle normative comunitarie vigenti in materia, tendenziale rispetto dei criteri di riparto delle risorse tra le regioni;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito *QSN)*, e le disposizioni in esso contenute in relazione ai criteri di riparto delle risorse che, per i programmi a titolarità regionale, stabiliscono che «Le quote per il riparto tra le regioni della "Convergenza" delle risorse destinate ai rispettivi Programmi operativi regionali sono state definite sulla base del documento, condiviso con le amministrazioni regionali direttamente interessate, istruttoria tecnica per il riparto delle risorse fra regioni - Fondo per le aree sottoutilizzate (mezzogiorno e centro-nord) e fondi comunitari obiettivo 1 (2007-2013)»;

Visto che il suddetto QSN, come peraltro confermato dal parere espresso dal Dipartimento per le politiche di sviluppo con propria nota proc. n. 0004961-U del 12 aprile 2011, non prevede alcuna chiave di riparto per le preallocazioni tra regioni delle risorse destinate invece ai Programmi operativi nazionali e interregionali;

Viste le proposte formulate dal MIUR nella riunione del tavolo tecnico del PON R&C del 13 aprile 2011 relative all'incremento della dotazione finanziaria del richiamato invito per un importo ulteriore di 535 MEuro, all'attivazione dell'azione «Rafforzamento strutturale» per il potenziamento di strutture scientifico tecnologiche ad elevata qualificazione di valenza sovra regionale per un importo complessivo di 500 MEuro nonché alla destinazione di 201 MEuro a copertura di esigenze di spesa connesse al rispetto degli impegni posti dalle vigenti normative comunitarie nonché ad eventuale riequilibrio delle coperture territoriali;

Considerati i pareri espressi dalle amministrazioni regionali e in particolare l'assenso della regione Campania, della regione Calabria, e della regione Puglia, e il parere negativo rilasciato invece dalla regione Siciliana, secondo quanto indicato con proprie note dai rispettivi Presidenti regionali;

Considerate le risultanze della riunione del tavolo tecnico del 13 aprile e del 16 maggio 2011;

Considerato in particolare il parere positivo espresso dal Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale attraverso il proprio rappresentante presente nelle sedute del tavolo tecnico del 23 marzo e 13 aprile 2011, in relazione alle predette proposte formulate dal MIUR;

Visto l'addendum al Protocollo di intesa del 25 giugno 2009 siglato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dai Presidenti delle regioni Campania, Calabria, e dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Ritenuta la necessità e urgenza di dover procedere, per, le richiamate ragioni correlate al necessario raggiungimento degli obiettivi di impegno e di spesa già previsti dal PON «R&C» e aggravati dalla sopravvenuta delibera: del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, con i connessi e concreti rischi di disimpegno automatico delle risorse non impegnate e/o non spese, all'integrazione della dotazione finanziaria del citato invito, all'attivazione immediata dell'azione «Rafforzamento strutturale» e alla riprogrammazione delle risorse residue;

Dispone che:

Art. 1.

Programmazione delle risorse del PON R&C

1. Con la presente direttiva si procede alla programmazione di specifiche ulteriori risorse del PON «R&C», così come definite nei successivi articoli, ai sensi e in applicazione dell'art. 2 del Protocollo di intesa del 25 giugno 2009 con il quale si è proceduto alla programmazione di risorse pari a 1.600 milioni di euro, la cui destinazione e ripartizione regionale era finalizzata ad assicurare adeguato sostegno ai territori nella fase di avvio del programma.

2. Considerate le risorse già programmate dal MIUR a valere sui tre assi del PON R&C che, rispetto alla dotazione assegnata ai MIUR di 3.232,70 MEuro, sono pari a complessivi 2.176,70 MEuro, la dotazione residua, riferita esclusivamente alle risorse stanziate sull'asse I del PON (2.910,00 MEuro), è di 1.056,00 MEuro.

3. Delle risorse residue, per una quota pari a 755,00 MEuro, si dovrà disporre secondo le modalità indicate nei successivi articoli, con il prioritario obiettivo di rispettare sia gli obblighi derivanti dalla delibera CIPE richiamata nelle premesse - che fissa precisi target in termini di «impegni giuridicamente vincolanti» da assumere al 31 maggio 2011, pari a 1.532,64 MEuro, nonché di spese di pari importo da raggiungere entro il 31 dicembre 2011, in ottemperanza alla regola n+2 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di evitare l'applicazione della regola del disimpegno automatico - sia il principio di salvaguardia della qualità dei numerosi progetti presentati ai sensi dell'invito di cui alle premesse.

4. Tale quota di risorse residue, così come quelle già programmate, sarà allocata nel tendenziale rispetto dei parametri desumibili dal Quadro strategico nazionale per il 2007- 2013, comunque salvaguardando prioritariamente la qualità complessiva degli interventi, tenuto conto della relativa dimensione sovra-regionale a valenza nazionale ed internazionale dei progetti, delle potenziali ricadute, del forte impatto atteso, e della esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria delle singole linee di intervento e dei relativi esiti.

Art. 2.

Obiettivo operativo - Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi sistemi

1. Tenuto conto sia della ripartizione regionale della dotazione messa a disposizione dall'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON R&C, sia dei meccanismi per l'assegnazione delle risorse, riportate all'art. 5 del predetto invito, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse individuate su base regionale, nonché di cofinanziare i numerosi interventi di elevata qualità presenti in valutazione, si dispone che la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca proceda ad incrementare di ulteriori 535 milioni di euro la dotazione originaria di 465 milioni di euro, ovvero sino alla concorrenza delle risorse necessarie al rispetto dei richiamati impegni di spesa.

2. L'ampliamento della dotazione iniziale dell'invito, di cui al precedente comma 1, sarà disposto con apposito decreto direttoriale.

3. In particolare, in considerazione delle risultanze dell'attività di selezione, condotta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 dell'invito di cui al precedente comma 1, e al fine di coniugare il rispetto del prioritari: principio di salvaguardia della qualità dei progetti con la necessita di assicurare rassegnazione di risorse alle singole regioni, la dotazione incrementale sarà utilizzata procedendo a:

garantire preliminarmente la copertura finanziaria dei progetti secondo l'ordine di graduatoria e che, utilmente collocati in graduatoria, non potrebbero altrimenti essere ammessi al cofinanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse riferite a una o più regioni, consentendo in tal modo il completo assorbimento della dotazione prevista dall'invito per ciascuna regione;

scorrere la graduatoria fino al completo assorbimento delle risorse incrementali, in modo da soddisfare più compiutamente la domanda di ricerca espressa dalle imprese.

Art. 3.

Obiettivo operativo - Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche

1. Al fine di procedere all'attivazione dell'azione «Rafforzamento strutturale», che prevede il potenziamento di strutture scientifico-tecnologiche ad elevata qualificazione di valenza sovra regionale, si dispone che la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca proceda ad incrementare di ulteriori 220 milioni di euro la dotazione originariamente prevista dal Protocollo di intesa richiamato nelle premesse, pari a complessivi 180 milioni di euro.

2. In coerenza con quanto disposto dal PON R&C, gli interventi afferenti all'azione predetta, finalizzati al rafforzamento strutturale e infrastrutturale del sistema della ricerca pubblica, saranno selezionati mediante avviso da adottarsi con apposito decreto direttoriale.

Art. 4.

Programmazione risorse residue dell'asse I

1. Tenuto conto delle risorse programmate nell'ambito del Protocollo di cui alle premesse, si dispone che la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca utilizzi le risorse residue, pari a 301 milioni di euro, rispetto alla dotazione finanziaria di propria competenza dell'Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali, per la promozione di interventi nell'ambito degli obiettivi operativi del predetto asse, da definirsi in base alle esigenze attuative del programma e comunque tenuto conto dell'obiettivo prioritario del rispetto della regola n+2 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 e, successivamente, dell'eventuale necessità di riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse in funzione del tendenziale rispetto dei criteri di riparto del QSN 2007/2013.

Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

11A06969

DECRETO 18 maggio 2011.

Avviso I Azione «Rafforzamento strutturale» Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 per le regioni dell'Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. (Prot. n. 254/Ric.).

Programma Operativo Nazionale
Ricerca e Competitività 2007-2013
per le regioni dell'obiettivo convergenza
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia
Avviso
Asse I: «Sostegno ai Mutamenti Strutturali»
Obiettivo operativo 4.1.1.4
«Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche»
I Azione: «Rafforzamento strutturale»

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244» ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16, «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» (*G.U.* 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'Allegato 3 - Punto 3) e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce che l'Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013 e le disposizioni nazionali in attuazione ai predetti ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007- 2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&*C)*, previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;

Visti i Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: «Verso uno spazio europeo della ricerca» [COM(2000) 6 def.] finalizzato a rafforzare la coerenza della ricerca europea;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (EUCO 13/10), con cui gli Stati membri hanno adottato «Europa2020», la nuova strategia per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'Iniziativa Faro «L'Unione dell'Innovazione» COM (2010) 546 del 6 ottobre 2010, che al punto 2.2 recita «Entro il 2015 gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere portato a termine o varato la costruzione del 60% delle infrastrutture europee di ricerca prioritarie quali identificate dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). Il potenziale per l'innovazione di queste infrastrutture (delle TIC e altre) va aumentato. Gli Stati membri sono invitati a rivedere i propri programmi operativi per agevolare l'impiego di fondi destinati alla politica di coesione a questo fine.»;

Vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il 7° Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007/2013 (FP7) e la decisione n. 969/2006/CE del 18 dicembre 2006 relativa al 7° Programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2007/2013(EURATOM);

Considerato lo studio «Synergies between FP7 and Structural Funds for Research Infrastructure» condotto dalla Direzione generale per la ricerca della Commissione europea del 29 settembre 2010 e i previsti «Scenari di finanziamento complementare»;

Considerato che il PON R&C individua quale Autorità di gestione prevista dal regolamento (CE) n, 1083/2006 e dal Regolamento (CE) 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR;

Visto che il Programma si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche» ed in particolare l'Azione I «Rafforzamento Strutturale»;

Visto che il PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della «governante» multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle quattro Regioni Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;

Considerato il lavoro istruttorio svolto dal MIUR e dalle quattro amministrazioni regionali, in coerenza con le indicazioni emerse nel Comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008, finalizzato all'individuazione dei fabbisogni e delle linee di indirizzo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione nelle quattro Regioni della Convergenza in coerenza con gli obiettivi specifici e operativi del PON R&C;

Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto Protocollo nel quale è previsto che «per dare attuazione ai contenuti del Protocollo d'Intesa il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia si impegnano alla definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro (APQ), individuati quali principali strumenti operativi di attuazione del PON Ricerca e competitività»;

Visti gli Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico MiSE e tre delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;

Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico - MiSE e la Regione Siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;

Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'Azione I «Rafforzamento Strutturale» nell'ambito dell'Obiettivo operativo «Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche»;

Viste le indicazioni formulate dal Tavolo tecnico previsto dal citato Protocollo di intesa, istituito con decreto ministeriale prot. 624/ Ric del 22 ottobre 2009, in relazione alla Linea di intervento «Reti per il rafforzamento per il potenziale scientifico tecnologico delle Regioni della Convergenza», indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

Viste le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR) già destinate per questi interventi nell'ambito del Protocollo di intesa del 25 giugno 2009 pari a 180 Meuro con differente declinazione sulle 4 regioni della Convergenza;

Vista la direttiva ministeriale n. 253/Ric del 18 maggio 2011 con la quale il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha disposto l'attivazione dell'Azione I «Rafforzamento Strutturale» incrementando di ulteriori 220 milioni di euro la dotazione originaria prevista dal richiamato Protocollo;

Ritenuto necessario, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza di detti interventi volti al rafforzamento strutturale, creare opportune sinergie ed integrazioni tra le azioni dell'Asse I e in particolare l'Azione I «Distretti di alta tecnologia e relative reti» e l'Azione II «Laboratori pubblico privati e relative reti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1/Ric. del 18 gennaio 2010 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nelle Regioni della Convergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2010, successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di distretti di alta tecnologia e di laboratori pubblico-privati nelle Regioni della Convergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare sul PON R&C presentati nel Comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;

Visto il testo dell'avviso predisposto dall'Autorità di gestione del PON R&C e trasmesso con la nota n. 687 del 21 aprile 2011;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Il Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 (di seguito "PON R&C") per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - *FDR)*, ricomprende, nell'ambito dell'Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» (Obiettivo operativo 4.1.1.4.: «Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche»), lo sviluppo dell'Azione I denominata «Rafforzamento strutturale».

2. In particolare, il Programma prevede la definizione e l'attivazione di interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale, riferiti a centri di elevata qualificazione attivi in ambiti e discipline di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo delle aree «Convergenza» e di comprovata eccellenza e capacità di proiezione nazionale e internazionale, quali i nodi di infrastrutture di ricerca integrate nello Spazio europeo della ricerca.

3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, attraverso le azioni descritte, intende accrescere la capacità attrattiva degli organismi scientifici pubblici di eccellenza, localizzati nelle Regioni della Convergenza, verso il sistema imprenditoriale nazionale e multinazionale, i ricercatori e i giovani talenti provenienti dal contesto nazionale ed internazionale, potenziandone il ruolo nel partenariato pubblico-privato (Distretti tecnologici, Laboratori pubblico-privati, Comunità di conoscenza e innovazione) impegnato a generare capitale intellettuale e capitale imprenditoriale per la crescita intelligente delle Regioni della Convergenza.

4. Gli interventi oggetto del presente avviso si pongono in una logica di coordinamento e continuità con le azioni sinora avviate sul PON R&C dal MIUR ("Invito" per la presentazione di Progetti di ricerca industriale, "Avviso" per lo sviluppo e il potenziamento dei distretti di alta tecnologia e i laboratori pubblico-privati), rappresentando il terzo anello di una unica catena che, occupandosi della capacità strutturale del mondo della ricerca pubblica, contribuisce a realizzare le condizioni per uno sviluppo del territorio basato sull'incontro di eccellenze pubblico-private impegnate in una logica di integrazione del «Triangolo della Conoscenza» (Ricerca-Alta Formazione-Innovazione).

5. Gli interventi oggetto del presente avviso, infine, sono immaginati privilegiandone il respiro sovra-regionale, i collegamenti con le iniziative infrastrutturali della Unione europea, la capacità di valorizzazione economico-industriale (in termini di effettiva attivazione di rapporti con il mondo imprenditoriale, di creazione di opportunità di ritorni economici, di generazione di nuova imprenditorialità innovativa), la prospettiva di accrescere la competitività e la attrattività del sistema della ricerca pubblica meridionale, la capacità di garantirsi una comprovata autosostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo.

Art. 2.

Rafforzamento strutturale e infrastrutturale del sistema della ricerca pubblica

1. Ai fini sopra descritti, con il presente avviso il MIUR invita i soggetti di cui al successivo art. 3 del presente avviso a presentare specifici Progetti di potenziamento strutturale (di seguito Progetti) finalizzati al rafforzamen-

to della dotazione di attrezzature e di infrastrutture scientifico-tecnologiche e idonei a consentire al sistema della ricerca pubblica delle aree territoriali indicate sia di innalzare i propri standard operativi e la propria attrattività e capacità competitiva nazionale ed internazionale, sia di creare nodi infrastrutturali di livello europeo e/o internazionale che facilitino l'inserimento e la valorizzazione di siti e centri di eccellenza italiani all'interno di reti ed infrastrutture distribuite nello Spazio europeo della ricerca, sia di favorire rapporti di collegamento effettivo, stabile e strategico con il sistema produttivo nazionale per il mutamento e lo sviluppo delle condizioni socio-economiche dei territori delle aree «Convergenza».

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili a presentare i Progetti di cui al precedente art. 2 del presente avviso i seguenti soggetti (di seguito Soggetti):

a) le università e gli istituti universitari statali;

b) gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca, vigilati dalla Amministrazione pubblica centrale;

c) altri organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento la cui principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, non siano partecipati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, da imprese.

2. I Soggetti di cui alle lettere da *a)* a *c)* del precedente comma 1 debbono presentare i Progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti nelle 4 Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia).

3. I Soggetti di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, che non dispongano nelle richiamate Regioni della Convergenza di proprie sedi operative, possono, in considerazione del loro carattere nazionale, presentare i Progetti allegando una formale dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante, a stabilire e rendere operativa nelle predette Regioni una propria sede alla data di accettazione dell'Atto disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente avviso. In tal caso, l'efficacia del provvedimento ministeriale di approvazione del Progetto è subordinata al positivo esito delle verifiche in ordine all'adempimento dell'impegno assunto.

4. I Progetti possono essere presentati da uno (di seguito Progetti individuali) o più dei Soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo (di seguito Progetti congiunti).

5. Ciascuno dei Soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo non può presentare più di n. 2 Progetti individuali, relativi ad ambiti scientifico-tecnologici distinti.

6. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, indipendentemente dalla eventuale presentazione di Progetti individuali, al fine di consentire la presentazione di Progetti a carattere sovraregionale, di più alto livello qualitativo e di più efficace impatto nei risultati previsti, può anche partecipare alla presentazione di non più di n. 3 Progetti congiunti, relativi ad ambiti scientifico-tecnologici distinti, per una quota percentuale dei costi previsti non inferiore, per ciascun progetto, al $[1/(n+1)]*100$, dove per n si intende il numero dei proponenti.

Art. 4.

Caratteristiche dei Progetti

1. Il Progetto deve avere un carattere unitario e organico e deve evidenziare le esigenze di potenziamento delle strutture di ricerca e dei laboratori dei Soggetti in termini di grandi attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, di opere di realizzazione, ammodernamento e adeguamento edilizio e impiantistico, di sviluppo di reti telematiche (ad es. Grid Computing) e al loro interfacciamento con le strutture di supercalcolo ed in generale al loro ruolo di servizio per le infrastrutture di ricerca.

2. Il Progetto deve, altresì, evidenziare il carattere di specificità rispetto a iniziative di potenziamento strutturale già in corso e già oggetto di presentazione o finanziamento a livello regionale, nazionale, comunitario.

3. Al fine di consentire alle risorse del PON «Ricerca e Competitività» 2007-2013 di favorire investimenti strutturali in grado di generare opportunità di sviluppo e di autosostenibilità nel medio-lungo periodo, il Progetto, inoltre, deve ricomprendere:

a) studi di mercato finalizzati alla esplorazione delle opportunità di vendita di servizi scientifici e tecnologici, con determinazione del mercato obiettivo, del volume di domanda atteso, dei principali clienti, dello stato della concorrenza allargata, del livello dei prezzi;

b) piani industriali finalizzati alla dimostrazione della capacità delle infrastrutture di provvedere, almeno parzialmente, al proprio finanziamento a regime, attraverso la commercializzazione di servizi scientifici e tecnologici e/o la valorizzazione della proprietà intellettuale;

c) piani di sviluppo e/o potenziamento di nuova imprenditorialità innovativa aventi come obiettivo la commercializzazione dei servizi scientifici e tecnologici ottenibili con l'utilizzo delle infrastrutture o la valorizzazione della proprietà intellettuale;

d) piani per la promozione e missione internazionali, aventi l'obiettivo di stabilire alleanze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati localizzati all'estero, con particolare riferimento all'area mediterranea, per le finalità indicate nei punti precedenti.

4. Il Progetto deve prevedere il completamento delle attività entro il 31 dicembre 2014 e l'inoltro al MIUR della rendicontazione finale di spesa entro il 31 marzo 2015; i costi del Progetto non possono essere complessivamente inferiori a 15 milioni di euro né superiori a 45 milioni di euro.

5. Il Progetto deve mettere in luce la propria capacità di contribuire a facilitare ed accelerare i processi inerenti i mutamenti strutturali nell'economia delle Regioni della Convergenza, evidenziandone i collegamenti con le esigenze del mondo produttivo regionale e nazionale, l'idoneità a rispondere alle esigenze emergenti nei settori e nei territori di riferimento, la capacità di favorirne l'in-

serimento in grandi iniziative nazionali e internazionali (quali, ad esempio, i Progetti bandiera del Programma nazionale della ricerca 2011/2013, l'European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI).

6. Nel rispetto e in applicazione del principio comunitario della «flessibilità complementare», il Progetto deve prevedere e descrivere specifiche attività di formazione, come di seguito specificato, per un costo non superiore al 10% del totale degli altri costi del Progetto indicati al comma 1 del successivo art. 5, funzionali al più efficace impiego e valorizzazione delle attrezzature e infrastrutture previste dal Progetto.

7. Le attività di formazione, di cui al precedente comma 6 del presente articolo, da svolgersi prioritariamente in lingua inglese, debbono riguardare uno o più dei seguenti profili:

a) personale direttivo, avente per obiettivo la creazione di figure di management della ricerca, con particolare riferimento alla internazionalizzazione dei profili di competenza;

b) personale tecnico-commerciale, avente per obiettivo la creazione di ruoli abilitati alla gestione di trattative commerciali complesse su materie di alto contenuto tecnico;

c) laureati, dottori di ricerca o giovani ricercatori, avente per obiettivo la creazione di figure di ricerca particolarmente esperte nell'utilizzo delle attrezzature e infrastrutture previste dal Progetto.

8. Ai fini descritti, il Progetto deve identificarsi per i seguenti elementi:

a. descrizione di come il progetto contribuisce ad accrescere le caratteristiche di eccellenza delle strutture interessate dal Progetto, in termini di effettive collaborazioni con il mondo produttivo nazionale e internazionale, di coinvolgimento attivo in Distretti di alta tecnologia e/o Laboratori pubblico-privati, in progetti di ricerca finanziati a livello nazionale, comunitario e internazionale, di qualità e consistenza delle risorse umane coinvolte;

b. evidenziazione della funzionalità del Progetto rispetto alle esigenze dei territori delle Regioni della Convergenza e dei settori di riferimento, rispetto alle esigenze del mondo produttivo regionale e nazionale, rispetto alle prospettive di mutamento delle condizioni socio-economiche delle aree territoriali coinvolte;

c. descrizione della capacità del Progetto di favorire i processi di internazionalizzazione del Soggetto, migliorandone la capacità di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off di ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello internazionale, ed una maggiore capacità di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche;

d. descrizione della capacità del Progetto di favorire una chiara strategia per una valorizzazione dei laboratori e delle strutture di ricerca che, attraverso servizi di rete, favorisca rapporti sovra-regionali e trans-nazionali;

e. possibile contestualizzazione del progetto nel quadro dello Spazio europeo della ricerca e, in particolare nel caso delle infrastrutture di ricerca aperte all'utenza internazionale (quali ad esempio quelle identificate da ESFRI e dalla Roadmap italiana delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo), descrizione delle possibilità di costituire un nodo di un'infrastruttura europea, ovvero una infrastruttura regionale satellite di una infrastruttura europea;

f. identificazione delle attività di ricerca su cui, attraverso il Progetto, il Soggetto potrà impegnarsi, evidenziandone i collegamenti con programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali;

g. descrizione analitica delle azioni del Progetto, con specifica individuazione delle opere edili, attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e reti di collegamento previste, dei relativi costi di acquisizione (accompagnati da apposite indagini di mercato) e/o realizzazione, dei tempi di operatività, delle procedure di acquisto previste in coerenza con le vigenti normative in materia;

h. descrizione delle attività di formazione previste, in termini di obiettivi, contenuti, metodologie, modalità di selezione, costi, e loro collegamento funzionale alla valorizzazione dei contenuti del Progetto e al raggiungimento degli obiettivi del presente avviso;

i. descrizione in termini economico-finanziari della sostenibilità a medio-lungo termine delle azioni previste dal Progetto.

Art. 5.

Determinazione e ammissibilità dei costi

1. Sono ammissibili le seguenti voci di costo, per il cui dettaglio si rimanda alle Linee guida disponibili agli indirizzi Internet di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente avviso:

a. spese tecniche (es. progettazione, direzione lavori, collaudo) nella misura massima del 10%;

b. opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione strettamente finalizzate al progetto e impianti tecnologici, nella misura massima del 30%;

c. acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, inclusi gli oneri accessori (es. dazi, trasporto, imballaggio, installazione, etc.) ed escluso ogni ricarico per intermediazione commerciale;

d. realizzazione di reti di collegamento tra apparecchiature di laboratorio e/o reti di collegamento tra diverse strutture scientifiche e/o di alta formazione;

e. prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche;

f. costi specifici di progetto (es. spese relative alla pubblicazione di bandi di gara, spese per azioni di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006, etc.).

2. Le spese ammissibili, riferite ad attività di formazione, e per il cui dettaglio si rimanda alle Linee guida disponibili agli indirizzi Internet di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente avviso, comprendono:

a. costo del personale docente;

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale dei costi da *a)* a *e)*;

g. spese per informazione, pubblicità, diffusione dei risultati.

3. Sono, altresì, ammissibili i costi (per un importo non superiore allo 0,25% del totale degli altri costi) per la realizzazione dei documenti di cui ai punti da *a)* a *d)* previsti al comma 3 del precedente art. 4 del presente avviso.

4. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

5. L'ammissibilità dei costi decorre dalla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione dei costi di cui al precedente comma 3 la cui ammissibilità decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso, nonché dei costi riferiti alle attività di formazione la cui ammissibilità decorre dalla data di accettazione dell'Atto disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente avviso; ove il Progetto ricomprenda costi già sostenuti, i soggetti dovranno, in sede di domanda, produrre la relativa documentazione giustificativa, in coerenza con le indicazioni nelle Linee guida disponibili agli indirizzi Internet di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente avviso.

6. I costi del Progetto, ivi compresi quelli eventualmente già sostenuti come previsto al precedente comma 5 del presente articolo, non devono essere, né essere stati, oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo il Progetto deve essere accompagnato da una specifica autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del PON R&C con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 50%) e sul Fondo di rotazione (FDR 50%), pari a complessivi 400,00 milioni di euro.

2. Le risorse sono assorbite nel rispetto degli esiti della graduatoria finale, nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal presente avviso, e nel tendenziale rispetto dei criteri di riparto regionali desumibili dal Quadro strategico nazionale per il 2007-2013, comunque salvaguardando prioritariamente la qualità complessiva degli interventi e l'esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria dei Progetti approvati.

3. Qualora vengano approvati Progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente avviso, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui al Protocollo di intesa citato nelle premesse, potranno altresì essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive del PON R&C e/o dei Programmi operativi regionali, considerata la validità dei progetti stessi e tenuto conto della relativa dimensione sovra-regionale, delle potenziali ricadute e del forte impatto atteso.

Art. 7.

Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei Progetti

1. Non sono ammissibili alla valutazione i Progetti:

a. pervenuti al MIUR con modalità e termini differenti da quelli indicati dal successivo art. 9 del presente avviso;

b. presentati da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;

c. in cui le sedi di localizzazione risultino diverse dalle Regioni della Convergenza;

d. in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo e di durata di cui agli articoli 4 e 5 del presente avviso.

2. La selezione sui Progetti ammessi alla fase istruttoria è effettuata da una apposita Commissione, nominata con decreto del direttore generale della Direzione per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR e composta di n. 5 (cinque) rappresentanti del MIUR e di n. 1 (uno) rappresentante per ciascuna delle 4 Regioni della Convergenza. La Commissione può operare avvalendosi di esperti prescelti secondo le competenze necessarie, nonché di organismi di ispezione tecnica accreditati ai sensi della normativa vigente in materia.

3. La Commissione valuta i Progetti nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 4 del presente articolo, elaborati in coerenza con i criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del PON R&C, e assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

4. Ai fini della selezione dei Progetti, la Commissione deve fornire al Ministero, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione dei progetti di cui al successivo art. 9, comma 1, del presente avviso, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a. qualità dei proponenti del Progetto, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 10 punti);

b. qualità sovra-regionale del Progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta a esigenze di più territori, di ricadute dei risultati su più settori economico-industriali (max 10 punti);

c. grado di collegamento funzionale del Progetto a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e internazionale (max 10 punti);

d. qualità tecnico-scientifica del Progetto, in termini di contributo del progetto a rafforzare la dotazione di attrezzature e di infrastrutture scientifico-tecnologiche idonee a consentire al sistema della ricerca pubblica di allinearsi agli standard operativi internazionali e a potenziare la propria attrattività e capacità competitiva internazionale (max 10 punti);

e. capacità del Progetto di favorire rapporti di collegamento stabile e strategico con il sistema produttivo locale e nazionale, con particolare riferimento ai rapporti con Distretti di alta tecnologia e/o con Laboratori pubblico-privati (max 10 punti);

f. qualità e attendibilità dei documenti indicati al precedente art. 4, comma 3, del presente avviso (max 10 punti);

g. fattibilità del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista, con particolare riguardo al piano finanziario, alla congruità e pertinenza dei costi esposti, ivi compresi quelli eventualmente già sostenuti, alla sostenibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine (max 10 punti);

h. qualità e rilevanza delle attività di formazione previste e relativa integrazione con le altre azioni del Progetto (max 10 punti);

i. ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento del sistema economico delle Regioni della Convergenza (max 10 punti);

j. grado di attivazione e tempestiva realizzazione delle iniziative proposte (max 10 punti);

k. complementarietà e coerenza del Progetto con le strategie previste dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria in materia di ricerca e innovazione, nonché con i principi orizzontali (partenariato, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili, sostenibilità ambientale) (max 10 punti);

l. complementarietà e coerenza del Progetto con le strategie previste dalla programmazione regionale in materia di ricerca e innovazione (max 10 punti);

5. Sono approvati esclusivamente i Progetti che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 80 punti (di cui almeno 7 punti per ciascuno dei criteri b, c, d, f).

6. Il MIUR, acquisiti i punteggi sui Progetti, procede al trasferimento delle risorse a favore dei Progetti approvati, nei limiti della disponibilità finanziaria e secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Determinazione e modalità di erogazione del finanziamento

1. I costi del Progetto, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100% e il relativo trasferimento di risorse è disposto secondo le seguenti modalità:

a. una prima erogazione in misura del 80% del costo approvato e ammissibile successivamente alla adozione del decreto di approvazione del progetto, nel termine perentorio dei successivi 20 giorni dall'accettazione dell'Atto disciplinare di cui al successivo comma 3 del presente articolo;

b. la seconda erogazione nella misura del 10% del costo approvato e ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dei controlli di I livello previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia, a seguito della presentazione di rendicontazioni di spesa per un importo pari ad almeno il 50% del costo approvato e ammissibile, secondo le modalità e la tempistica indicate nell'Atto disciplinare di cui alla precedente lettera *a)*, comma 1 del presente articolo;

c. l'erogazione del saldo, fino all'importo massimo residuale del finanziamento dovuto (FESR e FDR legge n. 183/87), a chiusura delle attività e ad avvenuta approvazione dei rendiconti tecnici e finanziari nel rispetto delle modalità e della tempistica indicate nell'Atto disciplinare e della normativa di riferimento.

2. Il Soggetto, in ogni caso, ha l'obbligo di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con cadenza semestrale secondo le modalità indicate nell'Atto disciplinare. Il controllo sull'avanzamento tecnico delle attività progettuali sarà affidato dal MIUR ad appositi organismi di ispezione e collaudo.

3. L'Atto disciplinare di cui al precedente comma 1 del presente articolo conterrà specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

4. In caso di revoca, totale o parziale, del Progetto, il MIUR procede al recupero degli importi erogati, anche a valere su risorse comunque dovute dal MIUR e/o da altre amministrazioni a titolo di contributi su progetti.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande

1. I Progetti debbono essere presentati tramite il servizio telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sarà attivo a partire dal 13 giugno 2011, entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 agosto 2011.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'avviso.

4. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 10.

Obblighi dei soggetti proponenti

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, possono essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, sono regolati da apposito atto disciplinare.

2. In particolare i beneficiari delle operazioni sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari

destinati al pubblico, cosi come previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) 1828/2006. Gli stessi sono inseriti nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito del PON R&C, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) 1828/2006.

3. Il MIUR, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento.

Art. 11.

Informazioni

1. Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è: dott. Fabrizio Cobis. Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Tel. 06-97727365.

2. Il presente avviso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.ponrec.it e sul sito www.miur.it.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A06970

DECRETO 18 maggio 2011.

Incremento delle risorse previste dal Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 Regioni Convergenza. (Prot. n. 255/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244» ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2009) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013 e le disposizioni nazionali in attuazione ai predetti ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni convergenza (di seguito PON R&C) adottato con decisione CE (2007)6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FdR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa (di seguito protocollo), siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i presidenti delle regioni della convergenza, con il quale si è proceduto alla programmazione di una prima quota di risorse di competenza del MIUR pari a 1.600 MEuro;

Visto l'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 regioni convergenza, di cui al D.D. 1/Ric. del 18 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2010 (di seguito invito), e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale sono state stanziate risorse pari ad un importo massimo di 465 MEuro, a valere su risorse del PON R&C, nonché un importo massimo di 100 MEuro, a valere su risorse FAR, per la copertura dei costi programmati per attività da espletare al di fuori delle regioni della convergenza;

Visto l'avviso per lo sviluppo e il potenziamento dei distretti di alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati, adottato con decreto n. 713/ Ric. del 29 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato il significativo e consistente risultato conseguito dal suddetto invito che ha registrato la presentazione di n. 533 progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione per una domanda complessiva di investimento pari a 5.811 MEuro;

Visto in particolare, l'esito della I fase della selezione, effettuata ai sensi del richiamato invito, dal quale risultano ammessi alle successive fasi istruttorie n. 354 progetti per un costo complessivo di oltre 3.500 MEuro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del richiamato invito, concordato nel tavolo tecnico con le regioni, il MIUR, «qualora risultino ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con lo stesso invito, sentito il parere del predetto tavolo tecnico, può procedere ad aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria dell'asse I sostegno ai mutamenti strutturali del PON R&C, relativamente all'ammontare di competenza del MIUR»;

Visto l'art. 93 del regolamento (CE) 1083/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che impone alle autorità nazionali il raggiungimento, per ogni anno, di precisi obiettivi di spesa (cosiddetta regola del N+2), pena il disimpegno automatico delle risorse non spese;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 7 aprile 2011, che, al fine di evitare l'applicazione della predetta regola N+2, fissa precisi obiettivi in termini di impegni giuridicamente vincolanti, da raggiungere al 31 maggio 2011, e di spesa, da raggiungere al 31 ottobre 2011 e al 31 dicembre 2011;

Considerato che il richiamato protocollo di intesa del 25 giugno 2009, così come il predetto invito, nonché il richiamato avviso per lo sviluppo e il potenziamento dei distretti di alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati, prevedono la seguente gerarchia di principi: qualità degli interventi, buon andamento e funzionalità di procedure incentrate sul merito, rispetto degli impegni di spesa previsti dalle normative comunitarie vigenti in materia, tendenziale rispetto dei criteri di riparto delle risorse tra le regioni;

Viste le proposte formulate dal MIUR nella riunione del tavolo tecnico del PON R&C del 13 aprile 2011 relative all'incremento della dotazione finanziaria del richiamato invito per un importo ulteriore di 535 MEuro, all'attivazione dell'azione «rafforzamento strutturale» per il potenziamento di strutture scientifico tecnologiche ad elevata qualificazione di valenza sovra regionale per un importo complessivo di 500 MEuro, nonché, alla destinazione di 201 MEuro a copertura di esigenze di spesa connesse al rispetto degli impegni posti dalle vigenti normative comunitarie nonché ad eventuale riequilibrio delle coperture territoriali;

Considerati i pareri espressi dalle amministrazioni regionali e in particolare l'assenso della regione Campania, della regione Calabria e della regione Puglia e il parere negativo rilasciato invece dalla regione Siciliana, secondo quanto indicato con proprie note dai rispettivi presidenti regionali;

Considerate le risultanze della riunione del tavolo tecnico del 13 aprile e del 16 maggio 2011;

Vista la direttiva ministeriale n. 253/ Ric del 18 maggio 2011 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere positivo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, considerata la necessità e urgenza di dover procedere, per le richiamate ragioni correlate al necessario raggiungimento degli obiettivi di impegno e di spesa già previsti dal PON «R&C» e aggravati dalla sopravvenuta delibera del CIPE del 1° gennaio 2011, con i connessi e concreti rischi di disimpegno automatico delle risorse non impegnate e/o non spese, ha disposto le modalità di programmazione di una quota delle risorse sinora non programmate, per un importo di 755,00 milioni di euro, prevedendo, in particolare all'art. 2, quanto segue:

1) tenuto conto sia della ripartizione regionale della dotazione messa a disposizione dall'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON R&C, sia dei meccanismi per l'assegnazione delle risorse, riportate all'art. 5 del predetto invito, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse individuate su base regionale, nonché di cofinanziare i numerosi interventi di elevata qualità presenti in valutazione, si dispone che la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca proceda ad incrementare di ulteriori 535 milioni di euro la dotazione originaria di 465 milioni di euro, ovvero sino alla concorrenza delle risorse necessarie al rispetto dei richiamati impegni di spesa;

2) l'ampliamento della dotazione iniziale dell'invito, di cui al precedente comma 1, sarà disposto con apposito decreto direttoriale;

3) in particolare, in considerazione delle risultanze dell'attività di selezione, condotta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 dell'invito di cui al precedente comma 1, e al fine di coniugare il rispetto del prioritario principio di salvaguardia della qualità dei progetti con la necessità di assicurare l'assegnazione di risorse alle singole regioni, la dotazione incrementale sarà utilizzata procedendo a:

garantire preliminarmente la copertura finanziaria dei progetti secondo l'ordine di graduatoria e che, utilmente collocati in graduatoria, non potrebbero altrimenti essere ammessi al cofinanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse riferite a una o più regioni, consentendo in tal modo il completo assorbimento della dotazione prevista dall'invito per ciascuna regione;

scorrere la graduatoria fino al completo assorbimento delle risorse incrementali, in modo da soddisfare più compiutamente la domanda di ricerca espressa dalle imprese;

Considerato altresì, che la richiamata direttiva ministeriale n. 253/ Ric del 18 maggio 2011, all'art. 1, comma 4, ha previsto, quale generale modalità di allocazione delle risorse ivi previste, così come di quelle già programmate con il richiamato protocollo di intesa del 25 giugno 2009, il tendenziale rispetto dei parametri desumibili dal Quadro strategico nazionale per il 2007-2013, comunque salvaguardando prioritariamente la qualità complessiva degli interventi, tenuto conto della relativa dimensione sovraregionale a valenza nazionale ed internazionale dei progetti, delle potenziali ricadute, del forte impatto atteso, e della esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria delle singole linee di intervento e dei relativi esiti;

Ritenuta pertanto, la necessità e urgenza di dover procedere, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, della direttiva ministeriale n. 253/Ric del 18 maggio 2011, all'adozione del provvedimento di ampliamento della dotazione iniziale del predetto Invito di cui al D.D. n. 1/Ric. del 18 gennaio 2010, nonché alla coerente e rigorosa applicazione delle complessive disposizioni contenute nella stessa direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse individuate su base regionale dall'invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «ricerca e competitività» 2007-2013 regioni convergenza, di cui al D.D. 1/Ric. del 18 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2010 (di seguito invito), nonché di cofinanziare i numerosi interventi di elevata qualità presenti in valutazione, assicurando la funzionalità ed il rispetto dell'ordine di graduatoria, le risorse a carico del PON «R&C», previste dallo stesso art. 5 e pari a complessivi 465 milioni di euro, sono incrementate di 535 milioni di euro con copertura valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR).

2. In particolare, in considerazione delle risultanze dell'attività di selezione, condotta nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 dell'invito di cui al precedente comma 1, e al fine di coniugare il rispetto del prioritario principio di salvaguardia della qualità dei progetti con la necessità di assicurare l'assegnazione di risorse alle singole regioni, la dotazione incrementale sarà utilizzata procedendo a:

garantire prioritariamente la copertura finanziaria dei progetti secondo l'ordine di graduatoria e che, utilmente collocati in graduatoria, non potrebbero altrimenti essere ammessi al cofinanziamento a causa dell'esaurimento delle risorse riferite a una o più regioni, consentendo in tal modo il completo assorbimento della dotazione prevista dall'invito per ciascuna regione;

scorrere la graduatoria fino al completo assorbimento delle risorse incrementali, in modo da soddisfare più compiutamente la domanda di ricerca espressa dalle imprese.

Art. 2.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 4, della direttiva ministeriale n. 253/ Ric del 18 maggio 2011, di cui alle premesse del presente decreto, anche le risorse già assegnate per l'avviso finalizzato allo sviluppo e potenziamento dei distretti di alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati, adottato con decreto n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad integrazione di quanto ivi previsto, saranno utilizzate nel tendenziale rispetto dei parametri desumibili dal Quadro strategico nazionale per il 2007-2013, comunque salvaguardando prioritariamente la qualità complessiva degli interventi, tenuto conto della relativa dimensione sovraregionale a valenza nazionale ed internazionale dei progetti, delle potenziali ricadute, del forte impatto atteso, e della esigenza di assicurare la necessaria copertura finanziaria delle singole linee di intervento e dei relativi esiti.

Art. 3.

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della direttiva ministeriale n. 253/ Ric del 18 maggio 2011, di cui alle premesse del presente decreto, il Ministero si riserva la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, le ivi richiamate risorse, pari a 301 milioni di euro, per le esigenze connesse all'obiettivo prioritario del rispetto della regola N+2 di cui al regolamento (CE) 1083/2006, anche attraverso l'ampliamento delle coperture finanziarie delle singole linee di intervento attivate o in corso di attivazione nell'ambito dell'asse I del PON «R&C» e in relazione ai relativi esiti, e successivamente per le eventuali necessità di riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse in funzione del tendenziale rispetto dei criteri di riparto del QSN 2007/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A06971

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2011.

Modifica dei PDG 2 novembre 2009 d'iscrizione nell'elenco dei siti internet, gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Astetrasparenti.it S.r.l.», in Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili,

dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Visto il PDG 2 novembre 2009 d'iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, della società «Astetrasparenti.it S.r.l.», con sede legale in Roma, via Minucio Felice n. 5, partita I.V.A. e codice fiscale n. 06633071003, sito internet http://www.astetrasparenti.it/, con il quale la stessa è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Salerno;

Vista l'istanza (prot. m. dag 8 febbraio 2011, n. 16555.E) con la quale la società «Astetrasparenti.it S.r.l.», comunica con atto notarile del 30 giugno 2010 la nuova sede legale in Salerno, via Michele Vernieri n. 51, partita I.V.A. e codice fiscale n. 06633071003, sito internet http://www.astetrasparenti.it/;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Astetrasparenti.it S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal PDG del 2 aprile 2009;

Dispone:

La modifica del PDG 2 novembre 2009 d'iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, della società «Astetrasparenti.it S.r.l.», partita I.V.A. e codice fiscale n. 06633071003, sito internet www.astetrasparenti.it, limitatamente alla nuova sede legale in Salerno, via Michele Vernieri, 51.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06975

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chitten Priya John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chitten Priya John ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 2009 presso la «School of Nursing, Medical Trust Hospital» di Cochi, Ernakulam (India) dalla sig.ra Chitten Priya John, nata a Angamali (India) il giorno 28 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chitten Priya John è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2011.

Sostituzione di un componente del comitato INPS di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cremona

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009/2013;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Riccardo Uberti, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

Considerato che il sig. Riccardo Uberti, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 è decaduto dall'incarico;

Vista la nota del 18 aprile 2011 con la quale l'organizzazione Sindacale UGL - designa, in sostituzione del sig. Riccardo Uberti. il sig. Mauro Conte;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Mauro Conte è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio, in sostituzione del sig. Riccardo Uberti.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona e incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 28 aprile 2011

Il direttore provinciale: CATALANO

11A06589

DECRETO 3 maggio 2011.

Aggiornamento per l'anno 2011 dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell' art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma 4, prevede che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto Ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto Regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l'anno 2011;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2011, è pari a euro 1.909,83.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A06724

DECRETO 6 maggio 2011.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dai commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2011, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta del 14 marzo 2011, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2011, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2011, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 51,47.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2011, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: GAMBACCIANI

TABELLA

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	59,96	44,63	53,40	54,25	57,69	61,29
2	AL	ALESSANDRIA	68,24	52,29	57,53	60,54	63,60	66,64
3	AN	ANCONA	63,73	51,39	56,84	59,24	61,78	65,28
4	AO	AOSTA	58,33	46,86	57,87	58,60	58,42	64,52
5	AR	AREZZO	62,61	52,21	57,17	58,14	62,08	65,96
6	AP	ASCOLI PICENO	61,02	49,64	54,14	56,37	58,83	60,97
7	AT	ASTI	65,06	52,81	58,61	62,03	64,58	67,60
8	AV	AVELLINO	61,89	52,99	57,82	59,27	62,85	65,20
9	BA	BARI	59,88	48,55	53,25	53,52	57,97	60,04
10	BL	BELLUNO	66,65	54,97	59,90	70,80	67,11	73,67
11	BN	BENEVENTO	60,63	51,04	56,38	57,48	60,60	63,65
12	BG	BERGAMO	68,25	56,54	62,08	65,78	68,69	73,09
13	BI	BIELLA	65,55	51,53	56,81	60,56	63,95	66,66
14	BO	BOLOGNA	64,95	52,73	58,47	60,95	65,71	70,05
15	BZ	BOLZANO	65,80	58,24	63,92	65,73	67,35	65,39
16	BS	BRESCIA	65,52	55,48	60,78	64,06	66,57	70,81
17	BR	BRINDISI	62,61	44,44	55,60	56,66	62,02	64,08
18	CA	CAGLIARI	61,56	53,79	58,26	57,34	64,57	68,16
19	CL	CALTANISSETTA	61,72	49,60	55,96	56,81	59,71	62,62
20	CB	CAMPOBASSO	53,94	60,15	63,48	67,30	71,29	77,55
21	CE	CASERTA	57,30	37,03	54,38	58,28	59,84	63,40
22	CT	CATANIA	61,72	49,24	55,35		59,69	63,57
23	CZ	CATANZARO	57,93	48,63	53,92	56,45	58,69	61,96
24	CH	CHIETI	60,49	48,71	53,07	55,49	57,50	60,51
25	CO	COMO	67,19	54,63	60,00	63,02	65,88	68,68
26	CS	COSENZA	56,97	50,50	55,26	57,83	59,73	63,45
27	CR	CREMONA	66,77	62,95	61,65	65,19	69,91	75,81
28	KR	CROTONE	52,43	55,79	60,04	62,26	65,86	69,82
29	CN	CUNEO	61,76	52,13	58,09	61,65	64,25	68,66
30	EN	ENNA	63,04	52,35	56,38	61,98	61,05	64,23
31	FE	FERRARA	65,29	50,43	58,71	63,36	69,77	75,28
32	FI	FIRENZE	65,08	53,58	59,29		66,21	69,54

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
33	**FG**	FOGGIA	67,19	53,46	59,60	61,22	65,44	68,48
34	**FO**	FORLI'/RIMINI	64,84	54,93	58,36	60,33	63,31	68,55
35	**FR**	FROSINONE	53,27	43,71	49,15		53,90	
36	**GE**	GENOVA	63,99	47,37	52,38	55,21	56,72	58,97
37	**GO**	GORIZIA	63,16	50,44	55,08	56,04	61,15	64,14
38	**GR**	GROSSETO	64,65	53,36	58,29	59,24	63,53	67,09
39	**IM**	IMPERIA	60,60	49,35	53,65	56,89	58,89	60,96
40	**IS**	ISERNIA	56,65	41,94	51,58		56,24	
41	**SP**	LA SPEZIA	62,18	48,76	53,56	56,07	55,47	57,42
42	**AQ**	L'AQUILA	65,62	50,89	55,15		60,29	63,80
43	**LT**	LATINA	63,01	51,09	56,18	58,84	60,85	64,12
44	**LE**	LECCE	58,56	47,36	52,80	55,33	60,33	64,53
45	**LC**	LECCO	67,89	54,10	59,39	62,37	65,21	67,99
46	**LI**	LIVORNO	63,61	51,48	56,50	59,68	62,21	65,24
47	**LD**	LODI	65,30	51,70	57,12	60,36	63,60	66,66
48	**LU**	LUCCA	64,00	52,22	57,27	58,25	62,71	66,76
49	**MC**	MACERATA	62,67	49,41	55,39	57,77	60,28	63,31
50	**MN**	MANTOVA	68,42	64,95	69,64	72,67	78,37	83,93
51	**MS**	MASSA CARRARA	55,75	45,56	53,59		57,96	60,81
52	**MT**	MATERA	59,86	42,77	51,20	53,61	55,50	58,98
53	**ME**	MESSINA	63,07	50,58	56,18	59,59	60,29	63,65
54	**MI**	MILANO	64,35	51,37	56,54	59,76	62,89	66,22
55	**MO**	MODENA	69,24	62,25	68,21	71,91	77,08	86,19
56	**NA**	NAPOLI	60,39	45,84	57,45	57,04	61,95	63,91
57	**NO**	NOVARA	65,96	52,08	58,09	59,85	64,93	68,02
58	**NU**	NUORO	66,28	52,09	62,03	55,28	71,61	72,53
59	**OR**	ORISTANO	67,15	53,46	58,82	76,72	65,64	71,42
60	**PD**	PADOVA	67,09	54,33	61,16	59,49	67,65	75,05
61	**PA**	PALERMO	62,65	51,20	55,94	59,24	60,32	63,51
62	**PR**	PARMA	68,18	52,06	58,72	62,82	67,27	72,70
63	**PV**	PAVIA	67,14	55,03	60,73	64,23	67,25	70,36
64	**PG**	PERUGIA	64,91	50,63	54,90	57,69	60,21	63,63
65	**PU**	PESARO URBINO	61,82	50,35	55,20	57,69	60,15	63,40
66	**PE**	PESCARA	61,39	48,04	52,48	54,50	57,02	59,45
67	**PC**	PIACENZA	67,48	56,79	61,65	64,40	69,93	77,89
68	**PI**	PISA	64,40	52,68	57,95	59,27	63,59	66,60

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
69	**PT**	PISTOIA	68,28	54,22	60,80	64,23	67,39	70,63
70	**PN**	PORDENONE	63,37	51,10	56,22	56,19	62,93	66,48
71	**PZ**	POTENZA	54,48	46,26	50,64	52,84	54,99	57,65
72	**PO**	PRATO	64,83	52,92	58,63		65,42	68,40
73	**RG**	RAGUSA	60,44	50,28	53,38	55,13	57,73	60,10
74	**RA**	RAVENNA	63,65	49,47	55,97	58,22	61,48	67,42
75	**RC**	REGGIO CALABRIA	57,93	45,46	54,21	58,49	60,82	63,98
76	**RE**	REGGIO EMILIA	69,18	60,13	64,28	69,18	75,37	87,68
77	**RI**	RIETI	61,32	49,69	54,35	57,63	59,87	62,33
78	**RM**	ROMA	74,23	49,69	55,02		60,76	63,94
79	**RO**	ROVIGO	63,68	50,15	56,01	57,76	62,49	65,87
80	**SA**	SALERNO	62,78	48,46	56,00	57,71	61,18	63,34
81	**SS**	SASSARI	60,30	56,26	61,25	54,82	68,26	70,92
82	**SV**	SAVONA	61,47	47,58	51,88	54,64	56,38	58,52
83	**SI**	SIENA	66,49	53,17	58,94	62,62	65,12	68,44
84	**SR**	SIRACUSA	63,11	42,75	57,11	59,61	61,23	63,80
85	**SO**	SONDRIO	63,50	50,28	56,74	60,07	62,25	65,82
86	**TA**	TARANTO	59,85	51,71	57,66	59,10	61,95	67,78
87	**TE**	TERAMO	59,56	57,52	62,56		66,89	70,34
88	**TR**	TERNI	61,41	50,40	55,39	55,09	59,82	62,67
89	**TO**	TORINO	67,18	52,80	58,49	61,91	65,08	68,30
90	**TP**	TRAPANI	61,45	48,72	54,69	54,04	58,94	61,86
91	**TN**	TRENTO	72,57	58,90	65,13	73,43	76,76	81,55
92	**TV**	TREVISO	68,21	55,96	62,00	62,03	67,06	67,68
93	**TS**	TRIESTE	62,81	49,91	55,04	54,72	60,81	63,89
94	**UD**	UDINE	61,90	53,54	58,54	55,54	64,20	71,15
95	**VA**	VARESE	67,40	50,58	56,44	59,42	61,72	64,60
96	**VE**	VENEZIA	66,26	50,85	57,83	60,99	64,84	68,82
97	**VCO**	VERB.C.OSSOLA	68,73	53,36	58,21	61,22	65,05	68,67
98	**VC**	VERCELLI	67,01	52,05	59,99	60,01	67,93	74,63
99	**VR**	VERONA	65,66	56,67	61,70	66,12	72,14	78,61
100	**VV**	VIBO VALENTIA	57,43	42,49	53,80	56,19	58,26	61,58
101	**VI**	VICENZA	66,95	56,85	61,90	61,78	67,49	71,87
102	**VT**	VITERBO	61,81	49,92	55,00	56,65	60,26	62,63

11A06723

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 aprile 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia per le politiche abitative «La Sorgente», in La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3501 del 16 marzo 2009 con la quale la cooperativa edilizia «La Sorgente» di La Spezia, con sede in corso Nazionale, 273, è stata sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con il quale provvedimento il dott. Alberto Pirola è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Considerato che con il predetto decreto n. 3501 del 16 marzo 2009 di sottoposizione del sodalizio alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa sono cessate, ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le funzioni dell'assemblea e degli organi della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214 del suddetto regio decreto;

Vista la nota datata 9 luglio 2010 con la quale il commissario liquidatore dott. Pirola ha presentato le dimissioni dall'incarico sopracitato;

Visto il curriculum vitae dell'avv. Francesco Zitarosa;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Zitarosa, nato a Buccino (Salerno) il 13 maggio 1962, è nominato nuovo commissario liquidatore della cooperativa edilizia La Sorgente di La Spezia, con sede in corso Nazionale, 273.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il diretto generale: ARREDI

11A06584

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 ottobre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale dell'Alto Jonio Cosentino ha indicato per il controllo sulla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via N. Sauro n. 2;

Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 dicembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» con sede in Bologna, via N. Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 ottobre 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Limone di Rocca Imperiale», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Limone di Rocca Imperiale», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06588

DECRETO 26 aprile 2011.

Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che

alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 699 del 4 agosto 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» con sede in Frosinone, Viale Roma snc, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n.) n. 699 del 4 agosto 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06591

DECRETO 27 aprile 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità SpA» è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 febbraio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/199, dal Consorzio per la Tutela del Pecorino di Filiano DOP con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» con sede in Roma, Via G.Tomassetti n. 9;

Considerato che «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» con sede in Roma, Via G.Tomassetti n.9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» non può modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i

propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino di Filiano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo denominato «Aqroqualità SpA» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» fino alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06586

DECRETO 3 maggio 2011.

Variazione di denominazione di una varietà foraggiera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2010, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di *Festuca arundinacea* denominata «Fury»;

Vista la nota n. 27070 del 30 novembre 2010, con la quale la Ditta Continental Semences S.p.a., in qualità di rappresentante del costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Fury» a «Fury I»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 6/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di *Festuca arundinacea* «Fury», iscritta con decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 69 del 24 marzo 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11747	*Festuca arundinacea*	Fury	Fury I

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A06590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nivestim» (filgrastim). (Determinazione/C 2302/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nivestim» (filgrastim) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'8 giugno 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/631/001 12 MU (120 mcg/0,2 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,2 ml;*

EU/1/10/631/002 12 MU (120 mcg/0,2 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,2 ml;*

EU/1/10/631/003 12 MU (120 mcg/0,2 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,2 ml;*

EU/1/10/631/004 30 MU (300 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml;*

EU/1/10/631/005 30 MU (300 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,5 ml;*

EU/1/10/631/006 30 MU (300 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;*

EU/1/10/631/007 48 MU (480 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml;*

EU/1/10/631/008 48 MU (480 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,5 ml;*

EU/1/10/631/009 48 MU (480 mcg/0,5 ml) *- soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.*

Titolare A.I.C.: Hospira UK LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante nor-

me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° marzo 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NIVESTIM (filgrastim) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

12 MU (120 mcg/0,2 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,2 ml - A.I.C. n. 040158014/E (in base 10) 169JTY (in base 32);

12 MU (120 mcg/0,2 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 040158026/E (in base 10) 169JUB (in base 32);

12 MU (120 mcg/0,2 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 040158038/E (in base 10) 169JUQ (in base 32);

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158040/E (in base 10) 169*JUS* (in base 32);

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158053/E (in base 10) 169JV5 (in base 32);

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158065/E (in base 10) 169JVK (in base 32);

48 MU (480 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158077/E (in base 10) 169JVX (in base 32);

48 MU (480 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158089/E (in base 10) 169JW9 (in base 32);

48 MU (480 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158091/E (in base 10) 169JWC (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Filgrastim» è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per patologie maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e riduzione della durata della neutropenia nei pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati ad alto rischio di neutropenia grave prolungata.

La sicurezze e l'efficacia di filgrastim sono simili negli adulti e nei bambini sottoposti a chemioterapia citotossica.

«Filgrastim» è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC).

Nei pazienti, bambini o adulti con grave neutropenia congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (ANC) $\leq 0,5 \times 10^9$/l, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, la somministrazione a lungo termine di filgrastim è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e ridurre l'incidenza e la durata degli eventi correlati alle infezioni.

«Filgrastim» è indicato nel trattamento della neutropenia persistente (ANC inferiore o eguale a $1,0 \times 10^9$/l) nei pazienti con infezione avanzata da HIV, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando altre opzioni terapeutiche siano inadeguate.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Nivestim» (filgrastim) è classificata come segue.

Confezioni:

12 MU (120 mcg/0,2 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,2 ml - A.I.C. n. 040158014/E (in base 10) 169JTY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,17;

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158040/E (in base 10) 169*JUS* (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 63,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 105,46;

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 5 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158053/E (in base 10) 169JV5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 319,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 527,30;

30 MU (300 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158065/E (in base 10) 169JVK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 639,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1054,60;

48 MU (480 mcg/0,5 *ml)* - soluzione iniettabile/infusione - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa (vetro) preriempita 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 040158077/E (in base 10) 169JVX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 163,98.

Validità del contratto: 24 mesi.

Per tutte le confezioni riduzione del 10% sul prezzo al pubblico al raggiungimento di € 1.500.000 ex factory.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nivestim» (filgrastim) è la seguente:

per le confezioni classe di rimborsabilità «A»: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL);

per le confezioni classe di rimborsabilità «H»: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni classe di rimborsabilità «A»: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06870

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Muse».

Estratto determinazione V&A.PC/II/293 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: MUSE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0272/001-004/II/039.

Tipo di modifica: modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva: altra variazione.

Modifica apportata: aggiornamento dell'Active Substance Master File per Cayman Pharma s.r.o. Aggiornamento del processo di produzione, con l'eliminazione del percorso «S-DIOL-F gamma-hydroxyacid» per armonizzare le specifiche dell'esame microbiologico, secondo la Farmacopea europea. Modifica del sistema di chiusura dei contenitori: da «Dynalon bottles» a «Duma twist-off bottles».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06461

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A.PC/II/297 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: RISPERIDONE RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1917/002-005/11/024.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: aggiornamento del limite delle impurezze nelle specifiche del periodo di validità da 0,5% a 0,7%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06462

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Winthrop».

Estratto determinazione V&A.PC/II/302 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: PANTOPRAZOLO WINTHROP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0952/001/11/024.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: modifica del limite del parametro «resistenza alla rottura» da 180-230 N a 140-230 N.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06463

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Temesta 2,5 mg»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 561 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TEMESTA 2,5 mg comprimés 20 comp. dal Belgio con numero di autorizzazione BE022233, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: Temesta «2,5 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498011 (in base 10) 15PD8V (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, giallo di chinolina (E104), ossido di ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia o di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Temesta «2,5 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498011;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Temesta «2,5 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498011; RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica;

medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06464

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Temesta 1mg»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 560 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TEMESTA 1 mg comprimés 20 comp. dal Belgio con numero di autorizzazione BE022242, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

confezione: Temesta «1 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498023 (in base 10) 15PD97 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia o di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: Temesta «1 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498023;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Temesta «1 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039498023; RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica;

medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06465

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 558 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX cream 5% w/w 2g dalla Grecia con numero di autorizzazione 66748/16-10-2008, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g.

Codice A.I.C.: 040946016 (in base 10) 171LC0 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: Polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, vaselina liquida, Arlacel 165; Dimeticone 20; glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: ZOVIRAXLABIALE 5% crema è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e negli adolescenti (di età superiore ai 12 anni).

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g;

codice A.I.C.: 040946016;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: ZOVIRAXLABIALE «5% crema» tubo da 2 g;

codice A.I.C.: 040946016;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06490

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Temesta»

Estratto determinazione V&A PC IP N. 557 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TEMESTA 2,5 mg comprimés 50 comp. dal Belgio con numero di autorizzazione BE022233, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: TEMESTA «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039497019 (in base 10) 15PC9V (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principo attivo: Lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, giallo di chinolina (E104), ossido di ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: stati di ansia o di tensione nervosa, insonnia nervosa e depressione ansiosa. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: TEMESTA «2,5 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039497019;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: TEMESTA «2,5 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 039497019;

RR4 - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive integrazioni e modifiche.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06491

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan 500 mg»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 556 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg. effervescent tablets ×16 dalla Romania con numero di autorizzazione 1756/2009/01 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: 4Pharma S.r.l., piazza Plebiscito, 4 - 67039 Sulmona (Aquila).

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti.

Codice A.I.C.: 040071021 (in base 10) 166VVF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico; sodio carbonato; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; Povidone; sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini. Trattamento sintomatico del dolore artrosico.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); Welcome Pharma, via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Roma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

codice A.I.C.: 040071021;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti;

codice A.I.C.: 040071021;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06492

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 555 del 4 maggio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETADINE 10 pour cent solution pour application locale dalla Francia con numero di autorizzazione 314 997 8 o 34009 3149978 7 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmacia Gekofar S.r.l., piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.

Codice A.I.C.: 040978013 (in base 10) 172KLX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Iodopovidone (al 10% di iodio) 0,1 g;

eccipienti: glicerolo, macrogol 9 lauryl ether, sodio fosfato bibasico biidrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe ecc.).

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Depo - Pack S.n.c. Di Del Deo Silvio E C., via Morandi, 28, Saronno (Varese); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

codice A.I.C.: 040978013;

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: BETADINE «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

codice A.I.C.: 040978013;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia e validità della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06493

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 13 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4280
Yen	115,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,388
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,87795
Fiorino ungherese	267,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9173
Nuovo leu romeno	4,1150
Corona svedese	8,9951
Franco svizzero	1,2667
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8405
Kuna croata	7,3884
Rublo russo	39,8779
Lira turca	2,2592
Dollaro australiano	1,3369
Real brasiliano	2,3099
Dollaro canadese	1,3753
Yuan cinese	9,2794
Dollaro di Hong Kong	11,0978
Rupia indonesiana	12217,61
Shekel israeliano	4,9711
Rupia indiana	64,0710
Won sudcoreano	1552,39
Peso messicano	16,6091
Ringgit malese	4,2940
Dollaro neozelandese	1,7997
Peso filippino	61,670
Dollaro di Singapore	1,7704
Baht tailandese	43,168
Rand sudafricano	9,9203

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06797

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4143
Yen	114,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,373
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,87250
Fiorino ungherese	267,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9303
Nuovo leu romeno	4,1060
Corona svedese	9,0090
Franco svizzero	1,2542
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8670
Kuna croata	7,3980
Rublo russo	39,8456
Lira turca	2,2477
Dollaro australiano	1,3391
Real brasiliano	2,3053
Dollaro canadese	1,3781
Yuan cinese	9,2053
Dollaro di Hong Kong	10,9987
Rupia indonesiana	12163,55
Shekel israeliano	4,9900
Rupia indiana	63,8700
Won sudcoreano	1544,21
Peso messicano	16,6180
Ringgit malese	4,3228
Dollaro neozelandese	1,8158
Peso filippino	61,230
Dollaro di Singapore	1,7677
Baht tailandese	42,924
Rand sudafricano	9,9021

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06798

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 17 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4171
Yen	115,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,454
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,87290
Fiorino ungherese	267,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9288
Nuovo leu romeno	4,1115
Corona svedese	9,0015
Franco svizzero	1,2553
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9385
Kuna croata	7,4150
Rublo russo	39,9175
Lira turca	2,2484
Dollaro australiano	1,3393
Real brasiliano	2,3124
Dollaro canadese	1,3818
Yuan cinese	9,2195
Dollaro di Hong Kong	11,0178
Rupia indonesiana	12153,35
Shekel israeliano	5,0100
Rupia indiana	63,9500
Won sudcoreano	1550,67
Peso messicano	16,6550
Ringgit malese	4,3200
Dollaro neozelandese	1,8157
Peso filippino	61,422
Dollaro di Singapore	1,7695
Baht tailandese	42,938
Rand sudafricano	9,9056

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06945

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 18 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4227
Yen	115,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,505
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,88065
Fiorino ungherese	269,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9263
Nuovo leu romeno	4,1191
Corona svedese	8,9840
Franco svizzero	1,2545
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9360
Kuna croata	7,4125
Rublo russo	39,9070
Lira turca	2,2534
Dollaro australiano	1,3441
Real brasiliano	2,3036
Dollaro canadese	1,3860
Yuan cinese	9,2542
Dollaro di Hong Kong	11,0614
Rupia indonesiana	12180,88
Shekel israeliano	5,0283
Rupia indiana	64,1000
Won sudcoreano	1547,56
Peso messicano	16,6891
Ringgit malese	4,3165
Dollaro neozelandese	1,8079
Peso filippino	61,477
Dollaro di Singapore	1,7697
Baht tailandese	43,065
Rand sudafricano	9,8562

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06946

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4265
Yen	116,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,468
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,88130
Fiorino ungherese	267,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9236
Nuovo leu romeno	4,1163
Corona svedese	8,9640
Franco svizzero	1,2616
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8725
Kuna croata	7,4130
Rublo russo	39,9413
Lira turca	2,2438
Dollaro australiano	1,3387
Real brasiliano	2,2939
Dollaro canadese	1,3804
Yuan cinese	9,2784
Dollaro di Hong Kong	11,0882
Rupia indonesiana	12201,08
Shekel israeliano	4,9748
Rupia indiana	64,1640
Won sudcoreano	1549,80
Peso messicano	16,6561
Ringgit malese	4,3120
Dollaro neozelandese	1,8071
Peso filippino	61,601
Dollaro di Singapore	1,7664
Baht tailandese	43,209
Rand sudafricano	9,8403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06947

MINISTERO DELL'INTERNO

27° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 - (Supplemento ordinario n. 30), n. 103 del 6 maggio 2003 (serie generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Supplemento ordinario n. 147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (serie generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (serie generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (serie generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (serie generale), n. 183 dell'8 agosto 2005 (serie generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (serie generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (serie generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (serie generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Supplemento ordinario n. 50), n. 110 del 14 maggio 2007 (serie generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (serie generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (serie generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (serie generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (serie generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (serie generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (serie generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (serie generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (serie generale), n. 2 del 4 gennaio 2010 (serie generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (serie generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (serie generale) e n. 23 del 29 gennaio 2011 (serie generale) per i modelli specificati in allegato.

N°: **CN 334** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Hammerli P 26**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **8** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 91 con copricanna mm 96**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 185**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,3** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,9**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

N°: **CN 335** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Diana**

MODELLO: **F 280 T 06 Professional**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 440 con portamirino mm 445**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1110**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **31** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 19,7** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,7**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "F 280 T 06".**

N°: **CN 336** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Umarex**

MODELLO: **Hammerli CR 20**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 500 con compensatore mm 677**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1142**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **11,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,9** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

N°: **CN 337** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **1088**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **8** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 96**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 196**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **7** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 338** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **T 4**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **8** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 106**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 190**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **7** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 339** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Raven**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 395**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 952**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **31** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Cina**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 340** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Nightstalker**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **12** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 425**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 774**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **8,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7,4** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 341** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Benjamin Marauder**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 508**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **14** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 11** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,2**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 342** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **1077**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **12** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 515**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 937**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 8** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

N°: **CN 343** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **GAMO**

MODELLO: **PT-85 Blowback**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **16** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 112**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 202**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Giappone**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

N°: **CN 344** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ATAK**

MODELLO: **Zoraki HP-01**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 180**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 245**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **30** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 4,05** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,15**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Ratti Gianluigi titolare della ditta Armeria Ratti**

N°: **CN 345** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Norica**

MODELLO: **Titan**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1040**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **25,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 19,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi s.r.l.**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "Sport", "Intrepid", "Storm" oppure "Dream Rider".**

N°: **CN 346** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Benjamin Trail NP XL**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 500**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1225**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Cina**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

NOTE: **Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: Diametro esterno mm 18, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 150, lunghezza del pistone non compresso mm 260.**

N°: **CN 347** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Remington RNP 77**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 463**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1110**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

NOTE: **Il sistema di propulsione dell'arma funziona mediante pistone caricato a gas con le seguenti caratteristiche dimensionali: Diametro esterno mm 18, diametro dello stelo mm 8. Lunghezza del pistone compresso mm 150, lunghezza del pistone non compresso mm 260.**

N°: **CN 348** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Quest 1000 X**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 470**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **34** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Cina**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo titolare della ditta The Four Company S.r.l.**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "Remington Summit", "Phantom", "Remington Vantage 1200" oppure "Optimus".**

N°: **CN 349** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cometa**

MODELLO: **Indian**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 224**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 240**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **26** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 17** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**

N°: **CN 350** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cometa**

MODELLO: **100**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1010**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **27** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 17,6** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,8**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**

N°: **CN 351** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cometa**

MODELLO: **300**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **41** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 17** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,5**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Spagna**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Spagna**

PRESENTATORE: **Palma Franco Raffaele titolare della ditta Palma Franco Raffaele**

NOTE

Al numero **CN 145** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere denominata anche "**American Classic**".
L'arma viene importata anche dalla ditta "**T.F.C. - The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Ai numeri **CN 151- CN 154** è inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "**T.F.C. - The Four Company s.r.l.**" con sede in Villa Carcina (BS).

Al numero **CN 160** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere dotata anche di caricatore della capacità di 15 colpi.

Ai numeri **CN 318 - CN 319** è inserita la seguente nota:
L'arma viene importata anche dalla ditta "**Palma Francesco Raffaele**" con sede in Ostuni (BR).

11A06585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina del presidente del Nucleo medesimo

Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2011, è stato ricostituito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2011 ne è stato nominato il presidente nella persona del dott. Alberto Brambilla.

11A06965

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Emilia» o «dell'Emilia»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Esaminata la domanda presentata in data 10 luglio 2009 dal Consorzio per la tutela vini dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sull'istanza di cui sopra;

Considerato che nella riunione del 21 marzo 2011, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, a seguito di valutazione dei singoli articoli e della relativa votazione sulla proposta complessiva di modifica del disciplinare in questione, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei ¾ dei voti favorevoli dei componenti del Comitato presenti alla riunione medesima, necessario ai fini dell'approvazione della modifica del disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Comunica che per la motivazione sopra esposta la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» in questione non è stata accolta e che pertanto il procedimento amministrativo è concluso.

11A06587

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-121) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.